**NOTE ESPLICATIVE PER SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI MINORI**

 **DA PARTE DI UN’EMITTENTE RADIOTELEVISIVA**

Nel precisare che l’eventuale esercizio della potestà sanzionatoria è di esclusiva spettanza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), si informa che il Corecom Veneto – per consentire l’esercizio delle funzioni preistruttorie ad esso delegate - provvederà ad acquisire dall’emittente radiotelevisiva la registrazione del programma segnalato (ove non già in possesso del Corecom).

Successivamente, il Corecom Veneto procederà all’analisi del contenuto del programma, che verrà poi trasmesso all’AGCOM unitamente ad una proposta di sanzione o di archiviazione.

Infine, l’AGCOM – se avrà accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio - contesterà all’emittente radiotelevisiva la presunta violazione della disciplina a tutela dei minori per eventualmente infliggere – al termine del procedimento – la relativa sanzione.

**In materia di tutela dei minori, la normativa del TUSMAR (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) effettua la seguente distinzione tra i programmi che possono essere oggetto di segnalazione:**

1. **trasmissioni televisive che possono nuocere *gravement*e allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori***:*
2. programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata
3. programmi che presentano scene pornografiche
4. film ai quali sia stato negato il nulla osta alla proiezione o rappresentazione in pubblico
5. film vietati ai minori di anni diciotto
6. programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori con
7. riferimento ai diritti fondamentali e all’incolumità della persona ***[categoria aggiunta dal Regolamento di cui alla delibera AGCOM n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013]***
8. **trasmissioni televisive e radiofoniche che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori (compresi i film vietati ai minori di anni quattordici).**

Si precisa che i programmi appartenenti a questa categoria:

* possono essere trasmessi tra le ore 23,00 e le ore 7,00 (c.d. “fascia notturna”);
* possono essere trasmessi anche fuori della fascia notturna, nel caso vengano utilizzati accorgimenti tecnici che ne escludano la visione a minori;
* devono essere comunque preceduti da un’avvertenza acustica e identificati – per tutta la durata – mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
1. **comunicazioni commerciali audiovisive o radiofoniche che arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori** *(art. 36-*bis *comma 1, lettera* g) *e comma 3, del TUSMAR).*

**E’ da tener presente – tanto per le televisioni quanto per le radio – che l’utilizzo di volgarità gratuite e di turpiloquio possono rientrare tra le ipotesi di trasmissioni che nuocciono allo sviluppo dei minori.**